

## Legge del 21 aprile 2023 n. 41 di conversione del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023

---

Si informa che sulla [Gazzetta Ufficiale n.94 - Serie Generale - del 21 aprile 2023](#), è stata pubblicata la **legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023** recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”.

Per quanto di interesse, si segnalano gli **artt. 7, 7-bis e 7-ter** (*Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC*), **l’art. 14** (*Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi*), **l’art.17** (*Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi*), **l’art. 24** (*Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza*), **l’art. 27-bis** (*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell’AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca*), **l’art.29** (*Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico*), **l’art. 31** (*Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici*), **l’art.31-bis** (*Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016*) , **l’art. 32** (*Semplificazioni nelle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto legge 18 aprile 2019, n.32*) e **l’art. 33** (*Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*) del D.L. 13/2023.

- **Art.7. Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC**

**Al comma 1**, si prevede, in considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC, l’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali degli interventi del PNC, con apposito decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni.

Inoltre si riconosce, nelle more dell’adozione di detto decreto, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma preveda l’avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l’accesso alle risorse del Fondo per le Opere Indifferibili, di cui all’art. 26, co. 7, del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell’articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio).

**Al comma 2**, si prevede la sospensione, per l’arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi PNC e la comunicazione della relativa decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, **dei termini per il raggiungimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali**. La norma chiarisce inoltre che

qualora l'Autorità europea dichiara un intervento non compatibile col mercato unito, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell'Amministrazione titolare per le finalità del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.

- **Articolo 7-bis. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi**

La nuova previsione, introdotta in sede di conversione, stabilisce che l'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del DL n. 50/2022, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, e per le quali **non** vi sia già stato accesso ai "fondi" di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'art. 26, ovvero al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche o al fondo adeguamenti prezzi.

**N.B.** Con la suddetta disposizione, il legislatore, ha inteso chiarire l'art. 26, comma 6 bis del Decreto Aiuti citato, precisando quale sia il giusto significato da attribuire alla disposizione, che non può essere altro che quella di evitare che, per identiche lavorazioni, le committenti possano usufruire due volte dell'accesso alle risorse dei Fondi ministeriali. In tal modo, pertanto, viene definitivamente precisato che la richiesta di accesso al Fondo nel 2023 potrà essere presentata dalla committente solo se non riguardi quelle medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali si sia già usufruito delle relative risorse.

- **Art. 7-ter. Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici**

La norma, introdotta in sede di conversione del decreto, precisa che, al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 – in materia di svincolo progressivo della cauzione definitiva – trovano applicazione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, anche ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

- **Art. 14. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi**

La suddetta disposizione contempla i seguenti temi:

- ✓ **Controlli**

**L'art. 14, comma 1, lett. a),** estende ai casi di esecuzione anticipata ed ai contratti immediatamente efficaci (ex art. 50, co. 3 del D.L. n. 77/2021) i controlli ordinari di legalità ed i controlli amministrativo-contabili previsti dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021 per gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR.

- ✓ **Estensione del modello PNRR alle opere connesse**

**L'art. 14, comma 1, lett. d), num. 2),** estende, mediante modifica dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021, le norme di semplificazione e quelle acceleratorie previste per gli interventi PNRR e PNC alle infrastrutture

di supporto connesse agli interventi finanziati con le risorse PNRR, PNC e fondi strutturali UE, anche se non finanziate con dette risorse, nonché, con riferimento ai medesimi interventi, la **possibilità di utilizzare l'appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)**, prevedendo alcune semplificazioni relative alla fase "a monte".

✓ **Appalto integrato su PFTE e riduzione dei tempi**

L'art. 14, comma 1, lett. e) prevede, al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione, **la possibilità di ricorrere all'appalto integrato su PFTE e alle semplificazioni della conferenza di servizi** - già prevista dall'art. 53-bis del D.L. n. 77/2021, per gli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, finanziati con risorse PNRR e PNC - anche per gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

✓ **Accordi quadro Invitalia**

L'art. 14, comma 2, interviene sull'art. 10, comma 6 – quater, del D.L. n. 77/2021 - che consente alla società Invitalia S.p.A. di promuovere la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro - introducendo anche la possibilità di affidare contestualmente i servizi tecnici e i lavori.

✓ **Soggetto attuatore per opere di rilevanza pubblica**

L'art. 14, comma 3, stabilisce che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, **i soggetti pubblici e privati coinvolti possano**, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, **stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.**

✓ **Applicazione delle disposizioni del D.L. n. 76/2020**

L'art. 14, comma 4, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, **estende fino al 31 dicembre 2023**, salvo che non sia previsto un termine più lungo, **le disposizioni del D.L. 76/2020** (cd. *Decreto Semplificazioni*), **relative alle procedure sotto e sopra soglia** [art. 1 e art. 2 D.L. 76/2020] (che, tra l'altro, prevedono termini massimi per l'espletamento delle gare e responsabilità erariale del Rup in caso di sfornamento degli stessi) - **con esclusione dei poteri derogatori del comma 4 - alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all'articolo 8** (ad esempio, consegna in via d'urgenza e applicazione dei termini d'urgenza). In tali casi, si applicano altresì le disposizioni del decreto "sblocca-cantieri" (n. 32/2019), che prevedono la **sospensione del divieto di appalto integrato e dell'albo ANAC dei commissari e l'applicazione anche ai settori ordinari dell'inversione procedimentale.**

✓ **Proroga al 2026 dell'informativa antimafia liberatoria provvisoria**

Il nuovo comma 4-bis prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del DL n. 76/2020, si applicano "...fino al 31 dicembre 2026...". In tal modo viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 (**termine inizialmente in scadenza il 30 giugno 2023**) **la c.d. informativa liberatoria provvisoria, che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva, nelle more dell'effettuazione delle verifiche antimafia.** Con l'informativa liberatoria provvisoria è quindi possibile procedere alla stipula dei

contratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

✓ **Istanza telematica di accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**

**Il nuovo comma 9-bis**, introdotto in fase di conversione, prevede che la presentazione dell’istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, (ovvero *..I soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai contratti di cui all’art. 26, commi 6-bis e 6-ter del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, n.d.r.*) **costituisce (N.B.) titolo per l’emissione della fattura da parte dell’impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante.**

Si tratta, in particolare, dell’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, di cui al comma 6-quater dell’art. 26 del decreto n. 50/2022, da parte dei soggetti tenuti applicazione del codice dei contratti nonché di RFI ed ANAS ed altri soggetti operanti nei settori speciali.

- aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (c. 6-bis);
- aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

• **Art. 17, comma 1. Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza**

L’articolo 17, prevede la **proroga**, con i medesimi aggiudicatari ed alle stesse condizioni, fino all’aggiudicazione di nuove procedure di gara e comunque **non oltre il 31 dicembre 2023**, degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, con scadenza entro il 30 giugno 2023, al fine di non pregiudicare gli obiettivi del PNRR. In ogni caso, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.

• **Art. 24. Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali**

L’articolo 24 contiene disposizioni finalizzate a supportare gli enti locali negli interventi di edilizia scolastica nell’attuazione del PNRR e nella semplificazione delle procedure contraddistinte da meccanismi complessi e farraginosi che rischiano di determinare ritardi nella realizzazione delle misure del PNRR.

In particolare:

il comma 1, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, **consente l’utilizzo per ciascun intervento da parte**

**degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.**

Il comma 3, sempre con l'obiettivo di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, prevede che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai primi, le centrali di committenza e i contraenti generali, tra le altre cose, applicano ai relativi procedimenti le disposizioni di cui all'art. 7-ter del D.L. n. 22/2020 (tale norma prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, **fino al 31 dicembre 2026**, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, in deroga al Codice dei contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/16, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto).

Inoltre, per il successivo comma 4, le deroghe di cui al comma 3 si applicano agli accordi quadro definiti e stipulati da Invitalia, anche per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione.

- **Articolo 27-bis. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca**

La previsione, introdotta all'atto della conversione in legge del decreto, dispone una modifica all'articolo 48 del DL n. 77/2021, in cui inserisce il nuovo **comma 3-bis**, a tenore del quale la procedura di cui al comma 3 (ovvero la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 218/2016, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro.

- **Art. 29. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico**

Al comma 1 della disposizione in commento si prevede, per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori applichino gli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 2018 fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni vigenti che prevedano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione.

- **Art. 31. Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici**

Il Legislatore con la norma in esame, in considerazione dell'importanza dell'opera, ha introdotto alcune modifiche, anche di natura derogatoria, alla legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021) (in materia di Giubileo 2025), che di seguito si specificano.

Al **comma 2**, che modifica l'articolo 1, comma 427 della legge n. 234/2021, viene stabilito che, in ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio denominato "*Città dello Sport*" per ospitare il Giubileo, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Commissario straordinario e previa comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze, applica la procedura negoziata con invito a 5

operatori – di cui all'articolo 48, comma 3, del DL 77/2021 – per l'affidamento, **sulla base del PFTE, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi elencati dalla norma** (trattasi di interventi volti all'arresto del degrado, alla messa in sicurezza di aree e di ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata, al completamento del palasport, al superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale, alla regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi).

Al **comma 3**, il legislatore prevede che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, sempre nell'ottica dell'accelerazione e esemplificazione, la citata **Agenzia può altresì avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del D.L. n. 146/2021** (recante “..*misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali...*”) che **consentono di procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica**.

In siffatta ipotesi, l'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo.

Inoltre, si prevede che, sempre al fine di assicurare la celere realizzazione dei sopra menzionati interventi, si applichino, in quanto compatibili, le **procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (che non vengono puntualmente richiamate)**.

Al **comma 6, lett. d)**, si prevede che, ai fini dell'affidamento dei lavori per il Giubileo, la selezione degli operatori economici avvenga **mediante procedura negoziata senza bando di gara**.

**Al comma 6, la nuova lettera b-bis**, introduce una ulteriore rilevante modifica all'articolo 1, comma 427, della Legge n. 234/2021 (in materia di Giubileo 2025), il Legislatore estende la possibilità di sottoscrivere con ANAS apposite convenzioni per l'affidamento di interventi, non più limitate alla messa in sicurezza delle strade (come da precedente formulazione della previsione).

Inoltre, la possibilità per ANAS di selezionare gli operatori nell'ambito degli accordi quadro da essa conclusi ed ancora efficaci può avvenire per affidamenti di importo sia sopra che sottosoglia (in quanto viene eliminata la previsione che consentiva tale possibilità per i soli affidamenti di importo inferiore alle soglie UE).

- **Articolo 31-bis. Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016**

L'articolo, frutto dei lavori di conversione, modifica l'articolo 15-ter del [D.L. n. 189/2016](#), relativo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., interessate dagli eventi sismici del 2016.

Secondo il **nuovo comma 2-bis** dell'articolo in questione, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui sopra, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del D.L. n. 32/2019, ossia i **poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, nonché delle**

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

- **Art.32. Semplificazioni nelle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto legge 18 aprile 2019, n.32 (sblocca cantieri)**

Ai sensi del comma 1, per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari può avere ad oggetto anche il PFTE, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, del D.L. n. 77/2021.

In tal caso la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il PFTE approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

- **Art. 33. Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

Il nuovo **comma 1, lett. a), sub. 1-bis)** della previsione in commento modifica il D.L. n. 77/2021, prevedendo che, le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 dell'articolo 44 e all'articolo 53-bis del medesimo D.L. n. 77/2021, per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 32/2019, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica.